



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

di concerto con

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LE POLITICHE

ASSICURATIVE

I DIRETTORI GENERALI

VISTO il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE in ogni sua parte, a decorrere dal 21 aprile 2018 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n.475 – “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio” come modificato dal Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2019;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n.99 “Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

VISTO il decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 “Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008”;

VISTO il decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 “Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”;

VISTA la Convenzione, rinnovata il 6 luglio 2022, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui al Regolamento (UE) 2016/425;

VISTA la Direttiva ministeriale del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla "Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE)";

VISTO il Decreto Legge n. 173 dell'11 novembre 2022 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri”, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 174 con il quale si è stabilita l'articolazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in dipartimenti;

VISTO il Decreto Ministeriale del 10 gennaio 2024, recante “individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy registrato dalla Corte dei Conti il 20 febbraio 2024 al n. 267 e il Decreto Ministeriale dell'11 gennaio 2024 recante la graduazione degli uffici, registrato dalla Corte dei Conti il 28 febbraio 2024 al n. 303;

VISTO il DPCM del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 31 gennaio 2024 n. 205, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale Consumatori e Mercato al Dott. Gianfrancesco Romeo a decorrere dal 1° gennaio 2024;

VISTO il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425, in favore della Società **ANCCP Certification Agency S.r.l.** con sede legale in **Via Dello Struggino, 6**

– **57121 Livorno (LI)**, emanato da questa Direzione Generale in data 11 marzo 2021, con **scadenza 7 aprile 2025**;

CONSIDERATO l'accreditamento dell'Organismo, UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. **0149PRD**, relativo allo Schema Certificazione di Prodotti, con scadenza al **7 aprile 2025**;

ACQUISITA la Delibera del 12 dicembre 2024 (DC2024UTL055), del Comitato Settoriale di Accredimento AR operante presso Accredia, Prot. DGCM 0019160 del 16 dicembre 2024, la quale ha deliberato il rinnovo dell'accreditamento nello Schema PRD, a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, con Certificato di Accredimento n°**0149PRD** e Allegato CSAAR con data di scadenza al **7 aprile 2029** in favore della Società **ANCCP Certification Agency S.r.l.**, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 DPI;

VISTA la Comunicazione, prot. MIMIT n. 4592 del 17 febbraio 2025, con cui Accredia ha comunicato alla Direzione Generale Consumatori e Mercato e alla Divisione III – Organismi notificati e Sistemi di accreditamento, la riassegnazione dei numeri di accreditamento, con conseguente ri-emissione dei certificati di accreditamento e dei relativi allegati, e periodo transitorio per gli Organismi Accreditati;

CONSIDERATO che, in virtù della predetta Comunicazione di ACCREDIA, il Certificato di Accredimento UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 n. 0149PRD, intestato a ANCCP Certification Agency S.r.l., relativo allo Schema prodotto, è stato indicato con la nuova denominazione n. **00133 Products/Services/ Processes con scadenza il 7 aprile 2029**;

ACQUISITA l'istanza, Prot. MIMIT n. 0019892 del 23 dicembre 2024, con la quale la Società **ANCCP Certification Agency S.r.l.**, ha chiesto il rinnovo nello Schema di accreditamento Schema PRD, per lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 – D.P.I.;

ACQUISITA unitamente all'istanza la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

ACQUISITA altresì la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 dicembre 2017, con integrazione documentale Prot. MIMIT n. 0001636 del 21 gennaio 2025;

VALUTATA la conformità dell'istanza alle disposizioni di cui all'art. 2 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

VALUTATA altresì la completezza e rispondenza della documentazione allegata all'istanza, alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

VISTA la richiesta effettuata da questo Ufficio alla Società **ANCCP Certification Agency S.r.l.**, e ad **ACCREDIA**, Prot. MIMIT 0005348 del 21 febbraio 2025, con la quale si chiede di fornire elementi di precisazione in merito all'istanza presentata, esplicitando se trattasi di istanza di rinnovo con estensione dello scopo di accreditamento, in considerazione degli ulteriori dispositivi di protezione individuali contemplati nella richiesta, per i quali l'organismo risulta accreditato come da certificato di accreditamento Schema n. 0149PRD;

AQUISITA la comunicazione di ACCREDIA Prot. 0005636 del 25 febbraio 2025, con la quale l'Ente unico specifica che *“nessuna estensione è stata apportata allo Scopo di Accreditamento, nel senso che non sono state inserite famiglie di DPI su cui l'Organismo non aveva mai operato precedentemente e che il Comitato Settoriale di Accreditamento Attività regolamentate nella sua valutazione e delibera aveva esplicitamente valutato ed approvato la riformulazione dello scopo di accreditamento”*;

ACQUISITA altresì la comunicazione di **ACCREDIA** Prot. n. 0010111 dell'8 aprile 2025 in risposta alla ulteriore richiesta di chiarimenti Prot. MIMIT n. 0008994 del 28 marzo 2025, nella quale l'Ente unico italiano di accreditamento segnala tra l'altro che *“in occasione della Verifica di Rinnovo dell'Accreditamento, preso atto che la formulazione dello scopo non era aggiornata rispetto a tutte le famiglie di DPI presenti a quella data sul Portale Europeo NANDO, ha proceduto a Riformulare lo Scopo di Accreditamento per renderlo congruente con quanto presente sul Portale”* e che *“l'organismo ANCCP Certification Agency S.r.l. ha operato nel tempo all'interno del campo di applicazione dell'Accreditamento, così come valutato nel corso delle verifiche eseguite negli anni”*;

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni sostitutive previste dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, rilasciate, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dai soggetti interessati di cui all'art. 85 del suddetto Decreto legislativo, inerenti all'insussistenza in capo a detti soggetti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto legislativo, fatti comunque salvi gli esiti della consultazione della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA);

VISTA la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4, secondo cui le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli, calcolate sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, il quale dispone che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici

pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

VISTO il Decreto interministeriale del 28 gennaio 2022 di individuazione delle tariffe da corrispondere al Ministero delle imprese e del made in Italy e al il Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte degli Organismi di certificazione della conformità per la Direttiva macchine 2006/42/CE, per il Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e per la Direttiva ascensori 2014/33/UE;

ACCERTATO l'avvenuto pagamento in data 13 dicembre 2024 di quanto dovuto a titolo di tariffa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del citato decreto interministeriale del 28 gennaio 2022;

ACCERTATO l'avvenuto pagamento in data 13 dicembre 2024 di quanto dovuto a titolo di tariffa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del citato decreto interministeriale del 28 gennaio 2022;

Art. 1

1. La Società **ANCCP Certification Agency S.r.l.** (C.F. 01749130496) con sede legale in **Via Dello Struggino, 6 – 57121 Livorno (LI)**, è **autorizzata** a svolgere le procedure di valutazione di conformità ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai dispositivi di protezione individuale, con riferimento ai prodotti di seguito elencati, sulla base di quanto disposto nella delibera CSA di ACCREDIA del 12 dicembre 2024.

Schema Prodotto a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 **certificato n. 00133 Products/Services/Processes** con scadenza **7 aprile 2029**.

Allegato II – Requisiti Essenziali di salute e di sicurezza

PRODOTTI	PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'	ALLEGATI
Dispositivo per la protezione degli occhi	▪ Esame UE di tipo ▪ Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali ▪ Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	▪ Allegato V ▪ Allegato VII ▪ Allegato VIII
Dispositivo per la protezione del piede, della gamba e antiscivolo	▪ Esame UE di tipo ▪ Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali	▪ Allegato V ▪ Allegato VII

	▪ Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	▪ Allegato VIII
Dispositivo per la protezione generale del corpo (abbigliamento)	▪ Esame UE di tipo ▪ Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali ▪ Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	▪ Allegato V ▪ Allegato VII ▪ Allegato VIII
Dispositivo per la protezione della mano e del braccio	▪ Esame UE di tipo ▪ Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali ▪ Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	▪ Allegato V ▪ Allegato VII ▪ Allegato VIII
Dispositivo di protezione contro le cadute dall'alto	▪ Esame UE di tipo ▪ Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali ▪ Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	▪ Allegato V ▪ Allegato VII ▪ Allegato VIII
Dispositivo di protezione contro le radiazioni ionizzanti	▪ Esame UE di tipo ▪ Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali ▪ Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	▪ Allegato V ▪ Allegato VII ▪ Allegato VIII
Attrezzatura per la protezione per il viso	▪ Esame UE di tipo ▪ Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali ▪ Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	▪ Allegato V ▪ Allegato VII ▪ Allegato VIII
Attrezzatura per la protezione di mani e braccia contro agenti chimici	▪ Esame UE di tipo ▪ Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali ▪ Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	▪ Allegato V ▪ Allegato VII ▪ Allegato VIII
Attrezzature di protezione dal freddo [freddo > -50°C]	▪ Esame UE di tipo	▪ Allegato V
Attrezzatura che fornisce protezione contro il freddo estremo [<-50°C]	▪ Esame UE di tipo ▪ Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali ▪ Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	▪ Allegato V ▪ Allegato VII ▪ Allegato VIII

Attrezzature di protezione dal freddo [freddo > -50°C], [freddo estremo < -50°C]	▪ Esame UE di tipo ▪ Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali ▪ Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	▪ Allegato V ▪ Allegato VII ▪ Allegato VIII
Attrezzatura che fornisce protezione contro il calore [<100°C]	▪ Esame UE di tipo	▪ Allegato V
Attrezzature che forniscono protezione contro il calore [>100°C e fuoco e fiamme]	▪ Esame UE di tipo ▪ Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali ▪ Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	▪ Allegato V ▪ Allegato VII ▪ Allegato VIII
Attrezzature di protezione dal calore [Calore <100°C], [Calore > 100°C e fuoco]	▪ Esame UE di tipo ▪ Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali ▪ Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	▪ Allegato V ▪ Allegato VII ▪ Allegato VIII
Dispositivi di protezione contro le motoseghe portatili	▪ Esame UE di tipo ▪ Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali ▪ Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	▪ Allegato V ▪ Allegato VII ▪ Allegato VIII
Dispositivi di protezione contro agenti biologici dannosi	▪ Esame UE di tipo ▪ Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali ▪ Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	▪ Allegato V ▪ Allegato VII ▪ Allegato VIII
Dispositivi di protezione contro i rischi meccanici	▪ Esame UE di tipo	▪ Allegato V
Dispositivi di protezione contro sostanze e miscele pericolose per la salute	▪ Esame UE di tipo ▪ Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali ▪ Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	▪ Allegato V ▪ Allegato VII ▪ Allegato VIII
Dispositivi di protezione contro agenti chimici	▪ Esame UE di tipo ▪ Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali ▪ Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	▪ Allegato V ▪ Allegato VII ▪ Allegato VIII

Equipaggiamento protettivo utilizzato nelle attività sportive	▪ Esame UE di tipo	▪ Allegato V
Aree di competenza specializzate: indumenti protettivi contro l'elettricità statica	▪ Esame UE di tipo	▪ Allegato V
Aree specialistiche di competenza: Indumenti protettivi per motociclisti	▪ Esame UE di tipo	▪ Allegato V
Aree di competenza specializzate: indumenti protettivi da utilizzare nei processi di saldatura e affini	▪ Esame UE di tipo ▪ Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali ▪ Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	▪ Allegato V ▪ Allegato VII ▪ Allegato VIII
Aree di competenza specializzate: Abbigliamento per i Vigili del Fuoco	▪ Esame UE di tipo ▪ Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali ▪ Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	▪ Allegato V ▪ Allegato VII ▪ Allegato VIII
Aree di competenza specializzate: abbigliamento ad alta visibilità	▪ Esame UE di tipo	▪ Allegato V
Aree di competenza specializzate: dispositivi di protezione da utilizzare in atmosfere potenzialmente esplosive	▪ Esame UE di tipo ▪ Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali ▪ Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	▪ Allegato V ▪ Allegato VII ▪ Allegato VIII

Art. 2

1. La presente autorizzazione, relativa agli schemi di cui all'Art.1 comma 1 del presente decreto, decorre dalla data di notifica all'Organismo del presente decreto ed è notificata alla Commissione Europea.
L'autorizzazione ha la scadenza riportata di seguito:
 - Schema **PRD** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato **n. 00133 Products/Services/Processes** con scadenza **7 aprile 2029**.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione Europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art.3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione III – Organismi Notificati e Sistemi di Accreditamento – Strumenti di Misura e Metalli Preziosi, Direzione Generale Consumatori e Mercato, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per La Salute e la Sicurezza nei luoghi di Lavoro.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione III e del predetto Ufficio per la regolamentazione comunitaria un accesso telematico alla propria banca dati, finalizzato al controllo dell'attività svolta, per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite al Regolamento di cui trattasi.

Art. 4

1. Il presente Decreto, ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32, comma 1, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it), sezione "*Mercato*", area "*Normativa tecnica*", voce "*Organismi di valutazione delle conformità*", accedendo "*Consulta la banca dati*".

IL DIRETTORE GENERALE
Consumatori e mercato
(*Dr. Gianfrancesco Romeo*)

Firmato digitalmente da: Gianfrancesco Romeo
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 11/04/2025 10:08:23

IL DIRETTORE GENERALE
per la Salute e la sicurezza
nei luoghi di lavoro e per le politiche
assicurative
(*Dr. Gennaro Gaddi*)



Firmato digitalmente da GADDI
GENNARO
Data: 2025.04.23 09:58:02 +02'00'